

DELIBERA N. 15 DEL 15 MAGGIO 2026

OGGETTO: Testata giornalistica online [REDACTED] Presunta violazione Legge n. 28/2000 – proposta di sanzione

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del 25 febbraio 2026, con il quale il Ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del Turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”, applicabile alle elezioni amministrative per il primo semestre 2026;

VISTO altresì l'art. 27 della delibera n. 122/24/CONS, che individua i compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. d), a norma del quale il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

VISTA le segnalazioni [REDACTED], acquisite al protocollo del Co.Re.Com. n. 10758 e n. 10848, rispettivamente del 27 e 28 aprile 2026, con cui si rilevano presunte violazioni della normativa sulla par condicio e situazioni di squilibrio informativo ad opera della testata giornalistica [REDACTED], attraverso la diffusione, in data 26 aprile 2026 e in ulteriori occasioni ravvicinate, “di contenuti audiovisivi e dirette di durata significativa (circa 30–40 minuti), aventi come protagonista il candidato a Sindaco [REDACTED].” E nelle quali, ancora, si legge “Tali contenuti risultano diffusi sia attraverso il sito web della testata sia mediante canali social ad essa collegati, nonché tramite profili personali riconducibili all'editore, nei quali si registra una reiterata attività di promozione politica a favore del medesimo candidato. In particolare:

- viene data ampia e continuativa visibilità al candidato [REDACTED];

- vengono utilizzati elementi tipici della propaganda elettorale (simboli di lista, slogan, contenuti musicali a carattere celebrativo – es. utilizzo del brano “Vincerò”);
- non risulta garantito analogo spazio né condizioni di parità agli altri candidati alla carica di Sindaco;
- i contenuti appaiono privi di contraddittorio e non configurati come approfondimento giornalistico imparziale.”

VISTO l’art. 3, comma 2 lett.d), del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 10 del 6 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, a norma del quale il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

DATO ATTO CHE

- In data 28/04/2026, il Co.Re.Com. ha inviato nota prot. n. 10905 di richiesta di informazioni, rimasta senza riscontro, nonostante l’invio di messaggio anche al form “contatti” del sito della testata;
- In data 30/04/2026 è stata effettuata una contestazione, che a causa di mancato recapito per indirizzo non più attivo è stata notificata tramite raccomandata in data 04/05/2026, ricevuta in data 07/05/2026 (come da documentazione allegata).
- In data 13/05/2026, con nota acquisita al prot. 11872, venivano presentate controdeduzioni alla contestazione richiamata.

CONSIDERATO CHE:

- Dalla visione del sito e dei profili social riconducibili alla testata risultano ancora presenti le dirette oggetto di segnalazione, e appare una situazione di squilibrio informativo, nonché si rintraccia la presenza di messaggi che non contengono i requisiti obbligatori propri di un messaggio politico a pagamento;
- Le argomentazioni contenute nella nota di riscontro non sembrano superare i profili di illegittimità riscontrati nella trasmissione di messaggi politici autogestiti, che, seppure preceduti da un messaggio che illustra le condizioni contrattuali riferiti agli stessi, non presentano né la dicitura di messaggio politico a pagamento né l’indicazione del committente (diretta “██████████” 29 aprile 2026).
- Nonostante all’interno di un video (diretta “██████████” 29 aprile 2026, screenshot agli atti) si rintracci una dichiarazione secondo cui i contenuti dei siti personali dell’editore non possono comportare responsabilità per la testata ██████████ tuttavia i contenuti contestati sono presenti sui profili facebook riconducibili direttamente alla testata e nel sito web della testata stessa.

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, sentiti gli altri componenti

DELIBERA



*Consiglio regionale
della Calabria*



1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di sanzionare la testata giornalistica █████ sul presupposto della presunta violazione della legge 28/2000, per i contenuti così come denunciati dal segnalante e per la trasmissione di messaggi politici a pagamento privi dei requisiti prescritti dalla legge, quali l'indicazione della dicitura messaggio politico a pagamento e l'indicazione del committente, necessari per tutta la durata della trasmissione stessa.
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Presidente

F.to Fulvio Scarpino